

17.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	328	Disegno di legge di conversione n. 1039 (Ordini del giorno)	309
Atti di un procedimento penale (Annunzio della trasmissione ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione)	327	Missioni vevoli nella seduta del 26 giugno 1996	325
Disegno di legge (Annunzio)	325	Proposta di inchiesta parlamentare (Assegnazione a Commissione in sede referente)	326
Disegno di legge di conversione n. 54:		Proposte di legge:	
(Articolo unico)	315	(Annunzio)	325
(Articoli del relativo decreto-legge) ...	316	(Assegnazione a Commissioni in sede referente)	326
(Emendamenti)	318	(Trasmissione dal Senato)	326
(Ordini del giorno)	318		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 267, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL TESTO UNICO SULLE TOSSICODIPENDENZE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 OTTOBRE 1990, N. 309 (1039)

PAGINA BIANCA

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

a) l'articolo 4, al comma 1, del decreto-legge n. 267 prevede che i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 4 non debbano essere inferiori al 25 per cento del fondo assegnato;

b) la previsione, pur derivando la propria *ratio* dalla comprensibile volontà di riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, il ruolo che certamente essi meritano e si apprestano a svolgere, rischia di preconstituire una suddivisione delle somme da destinare ai finanziamenti che, da una parte, non tiene conto della possibilità che, soprattutto in talune regioni, non vengano predisposti e presentati progetti sufficienti a raggiungere la soglia del 25 per cento, e, dall'altra, non tiene conto che risponde al criterio di osservanza del principio di rispetto dell'interesse generale valutare i progetti e deciderne il finanziamento sulla esclusiva considerazione della loro maggiore attitudine a risolvere i problemi che si propongono di affrontare;

impegna il Governo

a garantire che le regioni introducano criteri attuativi del comma 1 dell'articolo 4 intesi a privilegiare esclusivamente la congruenza, la validità e la fattibilità dei vari progetti, interpretando la quota di riserva del 25 per cento per i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 4 come

una equilibrata ripartizione ideale fra i vari soggetti che partecipano all'impegno previsto dalla legge e non già come un dato normativo prefissato, rigido ed inviolabile.

(9/1039/1)

« Delmastro Delle Vedove, Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu ».

La Camera,

considerato che entro il 1996 il Ministro per la solidarietà sociale dovrà convocare, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, la seconda Conferenza nazionale sui problemi connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope;

che essa costituirà l'occasione per una riflessione complessiva sulle politiche in materia di tossicodipendenze e la sede più idonea per una valutazione delle esperienze passate e delle proposte per il futuro;

preso atto che è intenzione del Ministro per la solidarietà sociale organizzare la Conferenza nazionale con il pieno coinvolgimento delle regioni e delle autonomie locali, nonché attraverso il lavoro preparatorio di gruppi di esperti,

impegna il Governo

a costituire subito un gruppo di lavoro che affronti specificamente e sistematica-

mente tutte le tematiche relative alla riduzione del danno ed ai possibili interventi in materia, predisponendo una relazione per la Conferenza nazionale sulla droga.

(9/1039/2)

« Caccavari, Giannotti, Polenta, Valpiana, Fioroni ».

La Camera,

premesso che occorre mobilitare tutte le energie e le risorse per il recupero ed il reinserimento dei tossicodipendenti,

impegna il Governo

a consentire l'accesso ai finanziamenti per i progetti di reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti a tutte le aziende pubbliche o private che si convenzionino con enti pubblici o enti ausiliari e che, in raccordo con l'agenzia per l'impiego e sotto il controllo del SERT competente per territorio, intendano offrire occasioni di lavoro a soggetti tossicodipendenti anche mediante progetti di formazione lavoro.

(9/1039/3)

« Massidda, Guidi, Baiamonte, Divella, Filocamo, Cascio, Colombini, Del Barone, Stagno D'Alcontres ».

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1996, N. 236, CONCER-
NENTE PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA MISSIONE
DI PACE IN BOSNIA (54)**

PAGINA BIANCA

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO DEL GOVERNO

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 gennaio 1996, n. 1, e 1° marzo 1996, n. 99.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. È autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella « ex » Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella « ex » Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate.

ARTICOLO 2.

1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella « ex » Jugoslavia di cui all'articolo 1 è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della « ex » Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la « ex » Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della « ex » Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al

personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella « ex » Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre

1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

ARTICOLO 3.

1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

ARTICOLO 4.

1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5

dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

ARTICOLO 5.

1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996.

ARTICOLO 6.

1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI
ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. È autorizzata inoltre la partecipazione di personale civile italiano per interventi umanitari.

2-ter. Ai fini di cui al comma *2-bis* il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e le organizzazioni non governative riconosciute dalle Nazioni Unite ad inviare nei territori della *ex*-Jugoslavia obiettori di coscienza che ne facciano richiesta senza oneri aggiuntivi per lo Stato e sotto la totale responsabilità degli enti o delle organizzazioni presso cui detti obiettori prestano servizio.

1. 1.

Chiavacci, Ruffino, Ruzzante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, ad inviare nei territori della *ex* Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta senza oneri aggiuntivi per lo Stato né interferenze con la missione NATO svolta dal contingente mili-

tare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio.

1. 2.

La Commissione.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che:

sei mesi di attuazione degli accordi di Dayton hanno evidenziato il relativo funzionamento degli aspetti militari con il posizionamento dei 60.000 soldati dell'Ifor (Implementation Force) ed il controllo del territorio, mentre hanno segnato il passo per quanto riguarda la realizzazione degli aspetti civili: rientro dei profughi, diritti umani, preparazione delle elezioni, libertà di movimento, ricostruzione, punizione dei crimini di guerra;

considerato, con preoccupazione che:

su circa 2.400.000 profughi della Bosnia Erzegovina solo il 3 per cento è potuto rientrare nelle proprie case;

nonostante la rimozione dei posti di blocco delle diverse entità, non esistono le condizioni per una effettiva libertà di movimento tra le diverse etnie, a volte anche all'interno della stessa Federazione croato-musulmana;

il rispetto dei diritti umani è ancora largamente disatteso e il controllo sugli stessi da parte degli organismi preposti dagli accordi di Dayton è alquanto imparziale;

non è ancora stata promulgata una legge di amnistia per i disertori e i renitenti alla leva nei territori della Repubblica serba di Bosnia, in quella croata e nella Repubblica federativa di Jugoslavia;

la punizione dei crimini di guerra è iniziata, ma non ha ancora colpito i responsabili maggiori di genocidi, massacri e stupri etnici;

lo stesso processo elettorale la cui data del voto è stata fissata alla conferenza di Firenze per il 14 settembre appare contraddistinto da una marcata assenza di spazi democratici da parte delle forze di opposizione;

considerato che sono in questo senso allarmanti:

a) la violenta aggressione fisica da parte di sostenitori del partito del Presidente Itzebegovic nei confronti dell'ex-premier Siladjic;

b) la proclamazione in aperta violazione degli accordi di Dayton di un governo croato nella Herzeg-Bosna;

c) il dimissionamento per opera di Karadzic del premier serbo-bosniaco Kasagic e la nomina come successore di Klickovic uomo legato ai settori più estremisti di questa parte di Bosnia;

considerato, con preoccupazione, che:

una siffatta esecuzione degli accordi di Dayton rischia di confermare la separazione e la frantumazione della Bosnia Erzegovina;

lo stesso processo elettorale, in assenza di garanzie e della possibilità di esprimere un voto e una rappresentanza multietnica, rischia di sancire istituzionalmente la divisione e la spartizione etnica;

considerato che si ritiene necessario che alla scadenza della missione Ifor i contingenti della Nato siano sostituiti da contingenti dell'Onu e dell'OSCE;

impegna il Governo

ad assumere una iniziativa politica, di concerto con gli altri partner dell'Unione europea, affinché:

a) sia sostenuta una ripresa e ricostruzione economica dei territori della ex-Jugoslavia fondata su una logica integrativa e non sul rafforzamento nazionale delle singole entità;

b) gli aiuti economici siano vincolati anche al rispetto dei diritti umani e politici e all'impegno di ogni singola entità della Bosnia Erzegovina di non utilizzare nemmeno in modo indiretto gli aiuti per le spese militari e comunque di non impegnarsi per la crescita di questa spesa;

c) sia tenuto strettamente legato il problema della ricostruzione della Bosnia Erzegovina a quelle dello sviluppo di aree particolarmente povere dei territori della ex-Jugoslavia (Kosovo, Montenegro, Macedonia, ecc.) come condizione per favorire un equilibrio economico e sociale positivo per il futuro della pace nell'area;

d) siano sostenuti i programmi non governativi di volontariato, terzo settore, cooperazione sociale di società civile nell'area, con lo stanziamento di apposite risorse e favorendo gemellaggi e rapporti tra comunità, progetti di impatto sociale e civile con particolare attenzione all'infanzia;

e) siano garantiti all'ACNUR i fondi necessari per organizzare le attività informative e concrete per il rientro dei profughi;

f) tutti i paesi dell'Unione europea rinnovino il permesso di soggiorno ai profughi dell'ex-Jugoslavia, almeno fino a quando non ci saranno condizioni sicure per il rientro;

g) sia promulgato un provvedimento di amnistia generale per i disertori ed i renitenti alla leva anche nella Repubblica serba di Bosnia, nella Federazione jugoslava e nella Repubblica croata;

h) sia riconosciuto nella legislazione dei paesi della ex-Jugoslavia il diritto all'obiezione di coscienza attraverso un provvedimento legislativo *ad hoc*;

i) sia preteso dalle parti l'impegno ad includere negli ordinamenti il rispetto dei diritti umani come condizione dello svolgimento delle elezioni;

l) siano potenziati i contingenti di monitoraggio sui diritti umani delle Nazioni Unite e dell'Unione europea agevolando in un tal modo l'azione sul campo delle Organizzazioni non governative;

m) venga assicurata la libertà dei media in modo che in ogni entità ci sia almeno un canale televisivo indipendente con un ruolo di garanzia e di supervisione dell'OSCE e venga dunque raddoppiato, a tal fine, il budget dell'Unione europea a favore dei media indipendenti;

n) sia corretta la decisione dell'OSCE del 22 aprile che di fatto avvala la votazione degli elettori secondo le dislocazioni territoriali determinate dalla pulizia etnica, assicurando i diritti elettorali attivi e passivi ad ogni cittadino/a indipendentemente dalla sua etnia. Che sia consentita la presentazione, sia nella Federazione croato-musulmana sia nella Repubblica serba di Bosnia, di liste e di candidati multietnici;

o) sia sostenuta l'attività del Tribunale sui crimini di guerra, estendendo e rafforzando l'incriminazione di tutti i criminali di guerra — senza riguardo alla loro appartenenza etnica — in ogni territorio della ex-Jugoslavia;

impegna inoltre il Governo italiano:

a) ad aumentare di un terzo, anche in considerazione della importanza e vicinanza geografica della Bosnia Erzegovina, i fondi stanziati al fine di promuovere programmi di cooperazione finalizzati a favorire nelle condizioni migliori i rientri volontari dei profughi; a sostenere interventi di cooperazione in loco in rapporto ai soggetti di solidarietà dell'intervento umanitario nella ex-Jugoslavia

(enti locali, volontariato, associazionismo), a rilanciare a tal fine l'attività del Tavolo di Coordinamento ai sensi della legge n. 390 del 1992;

b) a formalizzare una richiesta presso il Tribunale per i crimini di guerra ed il Governo della Bosnia Erzegovina affinché sia incriminato ed arrestato l'ufficiale bosniaco denominato Paraga, responsabile del brutale assassinio dei tre volontari bresciani avvenuto il 29 maggio 1993;

c) sia sospesa l'adozione del visto d'ingresso per l'Italia, istituita recentemente, per i cittadini della Repubblica jugoslava non essendo ancora promulgata da quel paese l'amnistia per i disertori.

(9/54/1)

Nardini, Mantovani, Brunetti, Cangemi, Marco Rizzo, De Cesaris.

La Camera,

considerato che:

nel disegno di legge A.C. n. 54 « Conversione in legge del decreto-legge 29 aprile 1996, n. 236, concernente la partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia », il Governo ha ritenuto di mantenere la copertura finanziaria prevista all'articolo 5;

il 14 e 15 dicembre 1995 è stata approvata dalla Camera dei Deputati la Risoluzione n. 6-00038, che impegnava il Governo ad istituire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo specifico per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, utilizzando i residui passivi del bilancio dello Stato;

il Governo ha ritenuto di non dover apportare alcuna modifica alla copertura finanziaria del disegno di legge, ignorando la votazione della Camera dei Deputati in merito al finanziamento della missione e provvedendo a coprire gli oneri, pari a 240 miliardi, attraverso l'aumento dell'accisa relativa alla benzina senza piombo di

circa 22 lire, gravando così ancora una volta ed in modo ingiustificato sul contribuente italiano;

gli interventi per missioni umanitarie all'estero non rappresentano più casi eccezionali e, pertanto, in virtù degli impegni assunti in sede internazionale non è più ammissibile affrontare situazioni di ordinaria amministrazione attraverso soluzioni straordinarie e non programmate

impegna il Governo:

a predisporre, in sede di discussione della manovra di finanza pubblica, risorse

adeguate ed un apposito capitolo di spesa, istituendo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo specifico per la partecipazione italiana a missioni internazionali di pace; la cui utilizzazione sia stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle amministrazioni interessate, e alla conseguente ripartizione provvede il Ministro del Tesoro con propri decreti.

(9/54/2) « Bampo, Ruzzante, Gatto, Chivacci, Lavagnini, Benedetti, Valentini, Alboni, Vascon ».

PAGINA BIANCA

COMUNICAZIONI

PAGINA BIANCA

**Missioni vevoli nella seduta
del 26 giugno 1996.**

Albertini, Bindi, Diliberto, Dini, Fassino, Ladu, Marongiu, Pinza, Prodi, Sales, Sinisi, Soriero, Spini, Urbani, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

**Annunzio
di un disegno di legge.**

In data 25 giugno 1996 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal ministro per la funzione pubblica e
gli affari regionali:*

« Finanziamento del censimento intermedio dell'industria e dei servizi nell'anno 1996 » (1610).

Sarà stampato e distribuito.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 25 giugno 1996 sono state presentate alla presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

VITO: « Modifica all'articolo 85 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di tempestività dell'esercizio del diritto di opzione » (1611);

TATARELLA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta

sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (1612);

PISAPIA: « Modifica dell'articolo 323 del codice penale, in materia di abuso d'ufficio » (1613);

RALLO: « Norme per la tutela paesaggistica dell'ambiente » (1614);

RALLO e SIMEONE: « Modifica all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1971, n. 1133, in materia di finanziamenti per l'edificazione degli istituti penitenziari » (1615);

RALLO: « Norme in materia di obblighi di manutenzione dei registratori di cassa » (1616);

RALLO ed altri: « Norme per la tutela dell'integrità delle trasmissioni televisive » (1617);

RALLO: « Norme per la destinazione del cinque per mille del gettito IRPEF in favore di interventi urgenti per l'occupazione di categorie escluse dal mercato del lavoro » (1618);

RALLO: « Norme per la unicità dei concorsi pubblici » (1619);

RALLO: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Erice » (1620);

RALLO: « Norme per l'esenzione dall'IVA della pubblicità svolta in favore di organizzazioni di volontariato e delle associazioni senza scopo di lucro » (1621);

RALLO: « Norme in materia di tassa automobilistica » (1622);

RALLO ed altri: « Istituzione della zona franca industriale di Trapani » (1623);

DOZZO ed altri: « Norme in favore delle aziende del settore zootecnico » (1624);

DUCA ed altri: « Norme in materia di vincoli sulle risorse idriche in rapporto alle preesistenti utenze ENEL » (1625);

MICHIELON: « Concessione di un contributo dello Stato in favore dell'ente morale "S.O.S. — Il telefono azzurro" » (1626);

VELTRI: « Delega al Governo per la riforma del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato, nonché per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri » (1627);

VELTRI: « Norme per garantire la separazione tra funzioni politiche e gestionali nelle amministrazioni pubbliche » (1628);

OLIVO: « Istituzione del Centro di comunicazione sul lavoro e del Comitato per la comunicazione sul mercato del lavoro » (1629);

OLIVO: « Provvidenze ed agevolazioni per interventi di comunicazione sul mercato del lavoro » (1630);

OLIVO: « Norme per favorire l'occupazione attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei beni ambientali, storico-artistici e turistici » (1631);

GUERRA: « Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro » (1632);

BORGHEZIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare e di inchiesta sul Banco di Napoli » (1633);

SOSPURI: « Norme in materia di bonifica dei siti contaminati » (1634);

SOSPURI: « Norme in materia di stoccaggio dei rifiuti di amianto » (1635);

MATTEOLI: « Istituzione in Lucca di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze » (1636);

ANNEDDA e SIMEONE: « Modifica all'articolo 431 del codice di procedura penale, in materia di formazione del fascicolo per il dibattimento » (1637);

BUTTI e TABORELLI: « Celebrazioni per il secondo centenario dell'invenzione della pila elettrica di Alessandro Volta » (1638).

Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 giugno 1996 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 720. — Senatori FORCIERI ed altri: « Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione » (*approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (1642).

Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TREMAGLIA ed altri: « Norme per l'esercizio del diritto di voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine » (104) (*Parere delle Commissioni II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni — III e V*);

CAVERI: « Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della re-

gione Friuli-Venezia Giulia » (229) (*Parere delle Commissioni II — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente alle disposizioni in materia di sanzioni — III, V, VI, VII — ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento — VIII e XI*);

STORACE e SELVA: « Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante norme per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (1251);

FRATTINI: « Modifiche alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri » (1419) (*Parere delle Commissioni V e XI*);

alla II Commissione (Giustizia):

SIMEONE: « Abolizione degli incarichi extragiudiziari dei magistrati » (467) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

SIMEONE: « Interventi urgenti per il processo civile » (476) (*Parere della I Commissione*);

FRAGALÀ: « Concessione di indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale » (1481) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla IV Commissione (Difesa):

SIMEONE: « Delega al Governo per l'attuazione della riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile » (458) (*Parere delle Commissioni I, V e XI*);

alla VIII Commissione (Ambiente):

NOCERA: « Norme per la semplificazione dei procedimenti di concessione edilizia » (407) (*Parere delle Commissioni I e V*);

alla X Commissione (Attività produttive):

ERRIGO: « Modifiche alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, recante disciplina della professione di mediatore » (810) (*Parere delle Commissioni I, II, V, VII e XI*).

alla XII Commissione (Affari sociali):

CALZOLAIO ed altri: « Piano nazionale d'azione per l'infanzia » (417) (*Parere delle Commissioni I, II, III e V*).

Assegnazione di una proposta d'inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è deferita alla VIII Commissione permanente (Ambiente), in sede referente:

MUZIO: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda dell'ACNA di Cengio » (doc. XXII, n. 8) (*Parere delle Commissioni I, II e V*).

Annuncio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Con ordinanza dell'11 giugno 1996, pervenuta alla Camera il 24 giugno 1996, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Reggio Calabria ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 12 marzo 1996, n. 116 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Amedeo Maticena per il reato di cui agli articoli 595, primo, secondo e terzo comma del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30, quarto comma

della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa, aggravata).

I suddetti atti saranno trasmessi alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Copia della citata ordinanza sarà stampata e distribuita (doc. IV-ter, n. 30).

**Atti di controllo
e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

